Holding industriali

Il test di prevalenza dell'attività di partecipazione va fatto sul 2021

La risposta 178 del 2022 ha chiarito che non si deve fare riferimento a impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate

Pagina a cura di
Alessandro Germani

Le holding industriali sono disciplinate dall'articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir. Sono società di partecipazione non finanziaria (e soggetti) assimilati che:

- esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
- svolgono attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico (articolo 3, comma 2 del Dm 53/2015).

In base al comma 3 dell'articolo 162-bis, la prevalenza sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Si tratta, quindi, di partecipazioni e crediti derivanti da finanziamenti.

La risposta a interpello 13 gennaio 2021 n. 40 dell'agenzia delle Entrate ha chiarito che il test va svolto prendendo a riferimento i dati del medesimo bilancio per cui si presenta la dichiarazione. In relazione quindi al 2021, si prenderà in considerazione il relativo bilancio.

Un aspetto fondamentale è poi contenuto nella risposta 178 del 6 aprile 2022. È stato definitivamente chiarito che, a differenza del meccanismo stabilito dal comma 2 per le holding finanziarie, in cui si deve fare riferimento anche agli «impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate», il comma 3 per le holding industriali non prevede altrettanto. La risposta chiarisce, anche in base alla nota 10166 del 1° marzo 2022 del dipartimento Finanze, che vanno escluse dal test patrimoniale le garanzie bancarie rilasciate in favore delle società partecipate. Si tratta di un chiarimento importante perché spesso le holding industriali si trovano a garantire il sistema bancario a fronte di affidamenti a favore delle proprie controllate. Dunque, è importante mettere in luce che tale attività non condiziona il test della holding industriale, a differenza della holding finanziaria.

A livello di regime fiscale, le holding industriali sono assoggettate al meccanismo ordinario di deducibilità degli interessi passivi secondo le regole del Rol di cui all'articolo 96 del Tuir, come avviene per i soggetti industriali. Non sono invece soggette all'addizionale Ires del 3,5% che è tipica dei soggetti finanziari. Dal punto di vista dell'Ace, mentre banche e assicurazioni, per via della propria attività, beneficiano del fatto che ad esse non si applica la riduzione della base Ace per effetto degli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, ciò non vale anche per le holding industriali, che viceversa devono soggiacere a tale limite. Spesso poi le holding industriali, se non superano i limiti dei ricavi e dei dipendenti (dei quali sono spesso prive) e superano solo il limite dell'attivo, si qualificano come micro imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del Codice civile e, in tal caso, ad esse non si applica il principio di derivazione rafforzata previsto nell'articolo 83, comma 1 del Tuir.

La base imponibile Irap (articolo 6, comma 9 del Dlgs 446/97) si determina aggiungendo al valore della produzione la differenza tra:

- gli interessi attivi e i proventi assimilati
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (di fatto sono indeducibili nella misura del 4%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK

Industrie. Le holding spesso sono micro imprese, articolo 2435-ter del Codice civile